

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE
MERCATO SETTIMANALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 07.06.2018

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114
LEGGE REGIONALE 02 AGOSTO 1999, N. 20

COMUNE
CHÂTILLON

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
PRESCRIZIONI GENERALI

Il commercio su area pubblica esercitato nel Comune di Châtillon è disciplinato dal titolo X del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, dalla legge regionale 02 agosto 1999, n. 20 “Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche”, dai Regolamenti comunali di Polizia Urbana, d’Igiene e Sanità, dal presente regolamento, unitamente alle planimetrie allegate.
La vigilanza del mercato è affidata al Servizio Polizia locale.

CAPITOLO II
ZONE DI MERCATO E LIMITI DI OCCUPAZIONE

ARTICOLO 2
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Per aree pubbliche si intendono strade, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. Al fine di soddisfare le esigenze e le aspettative della popolazione e per la funzione complementare e calibratrice svolta dal commercio su aree pubbliche rispetto a quello in sede fissa si svolge un mercato a carattere annuale con cadenza settimanale.

Il commercio su aree pubbliche è esercitato secondo le modalità seguenti:

- a) su posteggi dati in concessione secondo normativa vigente;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

a) **MERCATO**

PERIODO	ANNUALE
GIORNO	LUNEDÌ
LUOGO	VIA TOLLEN E PIAZZA VOLONTARI DEL SANGUE
POSTI ASSEGNATI	34: di cui 25 settore non alimentare, 3 settore alimentare, 2 frutta e verdura e 4 agricoltori
SETTORE	SETTORE NON ALIMENTARE (di cui uno di prodotti di zootecnia) SETTORE ALIMENTARE SETTORE FRUTTA E VERDURA SETTORE AGRICOLTORI
AGRICOLTORI PRODUTTORI DIRETTI	4

B) **FIERE**

DATA	DETERMINATA AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 27
LUOGO	CAMPO DI TZAN LOC. DOMIANAZ
POSTI ASSEGNATI	5

SETTORE	MISTO
DATA	DETERMINATA AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 27
LUOGO	LOC. PEROLLE
POSTI ASSEGNATI	5
SETTORE	MISTO
DATA	DETERMINATA AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 27
LUOGO	LOC. LA TOUR
POSTI ASSEGNATI	5
SETTORE	MISTO
DATA	DETERMINATA AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 27
LUOGO	LOC. USSEL
POSTI ASSEGNATI	5
SETTORE	MISTO
DATA	DETERMINATA AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 27
LUOGO	ZONA CENTRO SPORTIVO
POSTI ASSEGNATI	10
SETTORE	MISTO
DATA	DETERMINATA AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 27
LUOGO	PIAZZALE CHAMERAN
POSTI ASSEGNATI	5
SETTORE	MISTO
DATA	DETERMINATA AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 27
LUOGO	ZONA CENTRO SPORTIVO
POSTI ASSEGNATI	5
SETTORE	MISTO
DATA	DETERMINATA AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 27
LUOGO	SPIAZZO AREA STAZIONE
POSTI ASSEGNATI	10
SETTORE	MISTO
DATA	DETERMINATA AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 27

LUOGO	PIAZZA CAVALIERI VITTORIO VENETO
POSTI ASSEGNATI	10
SETTORE	MISTO
DATA	DETERMINATA AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 27
LUOGO	AREA CIMITERO
POSTI ASSEGNATI	5
SETTORE	MISTO

ARTICOLO 3

ISTITUZIONE, SPOSTAMENTO E SOPPRESSIONE DEI MERCATI

E' facoltà del Consiglio Comunale, in attuazione dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e del capo III della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20, sentito il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale dei consumatori e delle imprese del commercio, di deliberare in materia di nuova istituzione, spostamento e soppressione dei mercati con relativa modifica degli articoli 2, 4 e seguenti del presente regolamento.

ARTICOLO 4
POSTEGGIO E RELATIVE DIMENSIONI

Per posteggio si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità che è data in concessione al titolare dell'attività e si intende l'intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature, dalle merci e dagli automezzi.

Si intende per fronte il lato del banco a contatto del pubblico, per retrobanco il lato del banco a contatto del rivenditore, per fianchi i restanti lati.

Le dimensioni dei posteggi sono così stabilite:

VIA TOLLEN				
POSTEGGIO	SUPERFICIE			SETTORE
1	9,00	4,50	40,50	Non alimentare
2	9,00	4,50	40,50	Non alimentare
3	7,20	4,50	32,40	Non alimentare
4	9,00	4,50	40,50	Non alimentare
5	7,20	4,50	32,40	Non alimentare
6	8,00	4,50	36,00	Non alimentare
7	7,20	4,50	32,40	Non alimentare
8	7,20	4,50	32,40	Non alimentare
9	8,00	4,50	36,00	Non alimentare
10	8,00	4,50	36,00	Non alimentare
11	9,00	4,50	40,50	Non alimentare
12	8,00	4,50	36,00	Non alimentare
13	8,00	4,50	36,00	Non alimentare
14	8,00	4,50	36,00	Non alimentare
15	9,00	4,50	40,50	Non alimentare
16	8,00	4,50	36,00	Non alimentare
17	8,00	4,50	36,00	Non alimentare
18	8,00	4,00	32,00	Agricoltori produttori diretti
19	7,20	4,50	32,40	Non alimentare (zootecnia)
20	10,50	4,00	42,00	Agricoltori produttori diretti
21	9,00	4,00	36,00	Agricoltori produttori diretti
22	8,00	6,00	48,00	Agricoltori produttori diretti
PIAZZA VOLONTARI DEL SANGUE				
POSTEGGIO	SUPERFICIE			SETTORE
23	9,00	4,50	40,50	Non alimentare
24	8,50	4,00	34,00	Alimentare
25	10,00	4,50	45,00	Non alimentare

26	8,00	4,50	36,00	Non alimentare
27	8,00	4,50	36,00	Non alimentare
28	10,00	4,50	45,00	Non alimentare
29	8,00	4,00	32,00	Alimentare
30	9,00	4,50	40,50	Frutta e verdura
31	10,00	4,50	45,00	Non alimentare
32	10,00	4,50	45,00	Non alimentare
33	10,00	4,00	40,00	Alimentare
34	9,00	4,50	40,50	Frutta e verdura

Si intendono per prodotti di zootecnia le seguenti tipologie di vendita: sacchi da farine, di sementi, bulbi e trapianti, concimi e prodotti fitosanitari, prodotti e attrezzature varie per l'agricoltura, il giardinaggio e l'allevamento.

La mostra delle merci deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività di altri venditori o intralciare la circolazione pedonale e veicolare. In nessun caso è consentito depositare attrezzature o automezzi al di fuori dell'area del posteggio assegnato con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico.

E' vietato chiudere la parte laterale dei banchi con assi o altre coperture quando ciò nasconda o impedisca la vista dei banchi vicini. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posto ad un'altezza minima dal suolo di m. 2,10 misurata nella parte più bassa e deve presentarsi in modo decoroso alla vista. Per ragioni di sicurezza all'interno dell'area mercatale tutti i banchi devono avere come dimensione massima di esposizione m. 4,50 di larghezza e m. 4,00 per il settore alimentare. E' vietato l'uso di tende le cui dimensioni impediscono la libera circolazione degli acquirenti. E' altresì vietata la vendita a chiamata con qualsiasi mezzo, grida esagerate o altri richiami chiassosi o molesti.

CAPITOLO III
AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE
ARTICOLO 5

RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

La procedura di rilascio delle autorizzazioni amministrative è disciplinata dall'articolo 6, della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20.

L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a novanta giorni, decorso il quale le istanze devono considerarsi accolte.

Ai sensi e per effetto dell'articolo 6, 4 comma, della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20 il rilascio delle autorizzazioni di tipo A avverrà sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver potuto svolgere l'attività;
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- c) attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata dal competente Servizio dell'U.S.L.;
- d) attestazione dell'avvenuto collocamento in mobilità da aziende in crisi;
- e) dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.;
- f) ordine cronologico di spedizione.

ARTICOLO 6
REVOCA DEL POSTEGGIO

Per rilevanti motivi di pubblico interesse il Comune può disporre la revoca del posteggio senza oneri per il Comune e con diritto dell'operatore ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, se possibile economicamente equivalente salvo nel caso di spostamento di fiere e mercati.

ARTICOLO 7
MIGLIORIE

I venditori abituali, al fine di migliorare la loro posizione, possono presentare domanda al competente ufficio onde ottenere il trasferimento in uno dei posti che si rendessero vacanti nel mercato.

L'avviso di posti disponibili sarà esposta nell'apposita bacheca all'interno del mercato per 10 giorni. Trascorso tale periodo si procederà con le stesse modalità di cui all'articolo 5 per la formazione della graduatoria dei richiedenti e l'assegnazione del posto.

CAPITOLO IV
VIABILITÀ
ARTICOLO 8
AREA DESTINATA ALLA SOSTA DEI VEICOLI

La sosta dei veicoli adibiti all'attività di vendita dovrà avvenire entro l'area del posteggio assegnata.

CAPITOLO V
ORARI
ARTICOLO 9
ORARIO DI VENDITA

Ai sensi e per effetto dell'articolo 11 della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20 per questioni di ordine pubblico si rende necessario procedere alla determinazione di orari diversificati secondo il sistema di vendita in sede fissa oppure su area pubblica, i quali sono stabiliti nel seguente modo:

alimentari, frutta e verdura e agricoltori: dalle ore 6.30 alle ore 13.30

non alimentari: dalle ore 7.45 alle ore 13.00

Per questioni di ordine interno dell'area del commercio su area pubblica qualora il posteggio non sia occupato entro le ore 7,30, lo stesso si intenderà temporaneamente non occupato e si procederà ai sensi del successivo articolo 15 (assegnazione giornaliera dei posti vacanti).

In caso di impedimenti gravi il posteggio sarà riservato al titolare per ulteriori quindici minuti previo preavviso telefonico all'Ufficio di Polizia locale (tel 3357846634), che dovrà avvenire entro e non oltre le ore 7,30. Si potrà usufruire solamente di 3 preavvisi telefonici all'anno. Nell'eventualità in cui il titolare del posto fisso che si avvarrà dell'avviso telefonico, raggiungesse l'area di mercato entro e non oltre le ore 7.30, il medesimo avrà diritto alla conservazione del posto senza l'addebito della chiamata. Diversamente, qualora lo stesso titolare raggiungesse l'area di mercato dopo le ore 7.30 ma non oltre le ore 7.45, sarà cura della Polizia locale conservare il posto, ma gli operatori provvederanno a decurtare uno dei tre avvisi telefonici disponibili. Dopo le ore 7.45 il posto sarà a disposizione del personale di Polizia locale operante nel mercato, il quale dovrà procedere all'assegnazione dei posti vacanti ai venditori occasionali. In questo caso il titolare non potrà reclamare alcun diritto o rimborso.

Le operazioni di allestimento delle attrezzature e delle esposizioni potranno iniziare a partire dalle ore 6.30 per il settore alimentare, per il settore frutta e verdura e per gli agricoltori e dalle ore 7,45 per il settore non alimentare e

comunque non prima che tutti gli assegnatari dei posteggi abbiano raggiunto il posteggio loro assegnato.

L'area occupata del posteggio deve essere completamente sgombra entro le ore 13,30 per il settore non alimentare. I settori alimentare, frutta e verdura e agricoltori dovranno sgomberare l'area entro le ore 14,00.

Ogni posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più imprese. In caso di inaccessibilità della zona di mercato per cause eccezionali, quali lavori in corso, manifestazioni o condizioni climatiche incompatibile con lo svolgimento del mercato stesso, il Sindaco può, per ragioni di incolumità degli stessi, impedire l'accesso dei commercianti su area pubblica e l'assenza non rientra nel novero dei quattro mesi di cui all'articolo 9 - comma 1° lettera d) della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20.

Il Sindaco, con ordinanza motivata, per motivi di ordine pubblico o di interesse pubblico, può temporaneamente inibire l'esercizio del commercio sull'area pubblica allo scopo individuata e ridurre la stessa dimensione dell'area e dei posteggi.

CAPITOLO VI
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
ARTICOLO 10
DISCIPLINA GENERALE

Tutti coloro che accedono al mercato sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia nonché alle ordinanze del sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori della polizia locale, dai delegati sanitari e comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

PARAGRAFO 1
VENDITORI ABITUALI
ARTICOLO 11
DEFINIZIONE

E' definito venditore abituale l'operatore commerciale al quale è stato assegnato un posteggio a carattere continuativo.

La concessione avrà durata decennale e sarà automaticamente rinnovata.

ARTICOLO 12
CRITERI DI PRIORITÀ

Nel caso si rendesse necessario provvedere alla riassegnazione dei posteggi a soggetti già titolari di idonea autorizzazione amministrativa di tipologia A di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 i posteggi derivanti dalla ristrutturazione sono assegnati sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di presenza dell'azienda al mercato di Châtillon;
- b) anzianità di iscrizione al registro imprese dell'azienda (ex ditte) per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche tenuto dalla Camera di Commercio, ai sensi del R.D. n. 2011 del 20 settembre 1934;
- c) dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.;
- d) sorteggio.

ARTICOLO 13
RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI: GRADUATORIA

Al fine di stilare la graduatoria, sarà nominata un'apposita commissione composta dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Servizio della Polizia locale o da un suo delegato, da un operatore della Polizia locale designato dal Responsabile del Servizio della Polizia locale e da due rappresentanti degli operatori su area pubblica.

La graduatoria sarà affissa all'albo pretorio e presso le aree di mercato. E' possibile presentare osservazioni e proposte di modifica al competente Ufficio comunale che le accoglie o le respinge entro i successivi 15 giorni. Nel caso di accoglimento la graduatoria corretta sarà pubblicata per ulteriori due mercati all'albo pretorio e presso le aree di mercato. Successivamente a detti termini si procede all'assegnazione dei posteggi ristrutturati con scelta degli interessati in

base all'ordine di graduatoria nell'ambito delle relative classi. Gli interessati devono decidere entro lo stesso giorno, pena la retrocessione all'ultimo posto della graduatoria.

PARAGRAFO 2
VENDITORI OCCASIONALI
ARTICOLO 14
DEFINIZIONE

E' definito venditore occasionale l'operatore commerciale al quale non è stato assegnato un posteggio in via continuativa.

Costoro potranno svolgere la loro attività nei posteggi che giornalmente risulteranno liberi, nella zona di mercato.

ARTICOLO 15
ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTI VACANTI

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione è prioritariamente assegnato, di volta in volta, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5 del presente regolamento.

La graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione giornaliera dei posti vacanti è aggiornata settimanalmente e sarà esposta all'albo comunale. L'area di concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

I commercianti su area pubblica che non hanno il posto assegnato non possono entrare nell'area di mercato senza il benestare degli Agenti preposti.

Durante l'assegnazione, i venditori occasionali che, senza giustificato motivo, sono assenti nel momento del loro turno, perdono il diritto di prelazione.

E' fatta salva la graduatoria in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

CAPITOLO VII
DISCIPLINA DELLE VENDITE
ARTICOLO 16

AMMISSIONE ALLE ZONE DI MERCATO PER LA VENDITA

Sono ammessi al mercato i commercianti su area pubblica, i produttori agricoli purché in regola con le autorizzazioni e con le concessioni del posteggio.

ARTICOLO 17

OBBLIGHI A CARICO DEL COMMERCIANTE

Durante le operazioni di vendita, l'autorizzazione amministrativa al commercio dovrà essere permanentemente esposta in modo ben visibile sul banco e dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli Operatori di Polizia locale addetti al controllo.

Ogni articolo di merce in vendita dovrà essere munito di prezzo in modo tale che lo stesso sia di chiara e facile percezione.

ARTICOLO 18

DIVIETO PER I COMMERCIANTI

E' assolutamente vietato, nel collocare i banchi, fare buchi nel suolo con qualsiasi mezzo senza autorizzazione specifica.

E' vietato il collocamento diretto al suolo di qualsiasi genere di merce e così pure la vendita diretta su carri e veicoli se non già convenientemente attrezzati a tale scopo. Il piede del banco e degli ombrelloni ed i pali di sostegno delle tende e gli eventuali tiranti che terminano con blocchi di vario genere devono avere una base di appoggio atta ad impedire la penetrazione ed il danneggiamento dell'asfalto e devono essere posizionati sempre e comunque all'interno dell'area del banco per evitare intralci e danni all'utenza, pena sanzione prevista dall'art. 36. Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute in vista, in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli Agenti e dai Funzionari della Vigilanza sanitaria. Tutti i commercianti di prodotti alimentari, ad esclusione dei prodotti ortofrutticoli, devono munire, a proprie spese, i banchi sul fronte vendita delle opportune protezioni, in modo che l'utenza non possa toccare la merce esposta. E' vietata la circolazione e la sosta di automezzi e carri all'interno delle aree adibite a sede di mercato, tranne nel posteggio assegnato. I carri e gli automezzi potranno circolare solo prima dell'ora di apertura e dopo l'ora di chiusura del mercato. E' altresì vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare il suolo pubblico. Nel caso in cui si utilizzassero apparecchiature per il riscaldamento durante i periodi freddi le apparecchiature dovranno essere posizionate in modo tale da non danneggiare la pavimentazione e sarà obbligatorio avere con se un estintore. Le scorie e le ceneri che dovessero finire sul suolo pubblico dovranno essere raccolte perfettamente e portate ai punti di raccolta della nettezza urbana, unitamente agli altri eventuali rifiuti.

ARTICOLO 19 DISPOSIZIONI FINALI

Il Sindaco, con apposita ordinanza, disciplina il funzionamento interno dei mercati, delle fiere e di tutte le altre manifestazioni a carattere commerciale, per quanto riguarda viabilità, igiene, circolazione interna, sicurezza, ed ogni altro aspetto.

In ogni zona adibita a mercato è vietato tenere condotte scorrette verso i colleghi, il pubblico ed il personale addetto alla sorveglianza.

CAPITOLO VIII
PRODUTTORI AGRICOLI
ARTICOLO 20
DISPOSIZIONI GENERALI

Sono ammessi ad effettuare la vendita nei mercati e nelle fiere i produttori agricoli, a condizione che vendano esclusivamente i prodotti ottenuti dalla coltura dei loro fondi, previa domanda in carta legale inoltrata all'Ufficio comunale competente, con i dovuti allegati, per l'assegnazione del posteggio.

ARTICOLO 21

ASSEGNAZIONE DEI POSTI AGLI AGRICOLTORI

Le assegnazioni dei posti destinati agli agricoltori sono effettuate secondo la data di presentazione della domanda. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale è inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano. Qualora le domande abbiano la stessa data si procederà a stilare un'apposita graduatoria stabilita sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di presenza sul mercato desunta dagli atti d'ufficio;
- b) minor numero di concessioni di posteggi;
- c) anzianità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.

Nel caso in cui la graduatoria preveda due soggetti con pari punteggio si procederà per anzianità di età e successivamente per sorteggio.

CAPITOLO IX
DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO
ARTICOLO 22
CASI DI DECADENZA

In considerazione che è istituito un mercato a carattere annuale con cadenza settimanale, la decadenza della concessione del posteggio e conseguente revoca avverrà oltre che per i motivi indicati dal decreto legislativo 114/'98 e dalla legge regionale 20/1999, qualora il posteggio non sia utilizzato per diciassette giorni nell'anno solare salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Le giustificazioni per i casi di assenza previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 20/1999, dovranno pervenire al Servizio di Polizia locale entro otto giorni dall'inizio dell'assenza.

Le assenze non comunicate entro il termine saranno considerate ingiustificate.

CAPITOLO X

FIERE

ARTICOLO 23

AREE DI SVOLGIMENTO DELLE FIERE

Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

La determinazione delle aree di svolgimento delle fiere sono stabilite dall'articolo 2 del presente regolamento.

ARTICOLO 24

POSTEGGIO E RELATIVE DIMENSIONI

Per posteggio si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità che è data in concessione al titolare dell'attività.

Per posto di vendita si intende l'intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature, dalle merci e dagli automezzi.

Si intende per fronte il lato del banco a contatto del pubblico, per retrobanco il lato del banco a contatto del rivenditore, per fianchi i restanti lati.

Le dimensioni dei posteggi sono così stabilite:

LUOGO	CAMPO DI TZAN LOC. DOMIANAZ		
NUMERO	SUPERFICIE		
1	7,00	5,00	35,00
2	7,00	5,00	35,00
3	7,00	5,00	35,00
4	7,00	5,00	35,00
5	7,00	5,00	35,00
LUOGO	LOC. PEROLLE		
NUMERO	SUPERFICIE		
1	7,00	5,00	35,00
2	7,00	5,00	35,00
3	7,00	5,00	35,00
4	7,00	5,00	35,00
5	7,00	5,00	35,00
LUOGO	LOC. LA TOUR		
NUMERO	SUPERFICIE		
1	7,00	5,00	35,00
2	7,00	5,00	35,00

LUOGO	LOC. USSEL		
NUMERO	SUPERFICIE		
1	7,00	5,00	35,00
2	7,00	5,00	35,00
3	7,00	5,00	35,00
4	7,00	5,00	35,00
5	7,00	5,00	35,00
LUOGO	ZONA CENTRO SPORTIVO		
NUMERO	SUPERFICIE		
1	7,00	5,00	35,00
2	7,00	5,00	35,00
3	7,00	5,00	35,00
4	7,00	5,00	35,00
5	7,00	5,00	35,00
6	7,00	5,00	35,00
7	7,00	5,00	35,00
8	7,00	5,00	35,00
9	7,00	5,00	35,00
10	7,00	5,00	35,00
LUOGO	PIAZZALE CHAMERAN		
NUMERO	SUPERFICIE		
1	7,00	5,00	35,00
2	7,00	5,00	35,00
3	7,00	5,00	35,00
4	7,00	5,00	35,00
5	7,00	5,00	35,00
LUOGO	ZONA CENTRO SPORTIVO		
NUMERO	SUPERFICIE		
1	7,00	5,00	35,00
2	7,00	5,00	35,00
3	7,00	5,00	35,00
4	7,00	5,00	35,00
5	7,00	5,00	35,00
LUOGO	SPIAZZO AREA STAZIONE		
NUMERO	SUPERFICIE		
1	7,00	5,00	35,00
2	7,00	5,00	35,00
3	7,00	5,00	35,00

NUMERO	SUPERFICIE		
4	7,00	5,00	35,00
5	7,00	5,00	35,00
6	7,00	5,00	35,00
7	7,00	5,00	35,00
8	7,00	5,00	35,00
9	7,00	5,00	35,00
10	7,00	5,00	35,00
LUOGO	PIAZZA CAVALIERI VITTORIO VENETO		
NUMERO	SUPERFICIE		
1	7,00	5,00	35,00
2	7,00	5,00	35,00
3	7,00	5,00	35,00
4	7,00	5,00	35,00
5	7,00	5,00	35,00
6	7,00	5,00	35,00
7	7,00	5,00	35,00
8	7,00	5,00	35,00
9	7,00	5,00	35,00
10	7,00	5,00	35,00
LUOGO	AREA CIMITERO		
NUMERO	SUPERFICIE		
1	7,00	5,00	35,00
2	7,00	5,00	35,00
3	7,00	5,00	35,00
4	7,00	5,00	35,00
5	7,00	5,00	35,00

Nel caso di concomitanza di mercato e fiera è da considerarsi preminente l'attività di mercato. La mostra delle merci deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività di altri venditori o intralciare la circolazione pedonale e veicolare. In nessun caso è consentito depositare attrezzature o automezzo al di fuori dell'area del posteggio assegnato con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico. E' vietato chiudere la parte laterale dei banchi con assi o altre coperture quando ciò nasconda o impedisca la vista dei banchi vicini. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posto ad un'altezza minima dal suolo di m. 2 (due), misurata nella parte più bassa e deve presentarsi in modo decoroso alla vista. E' vietato l'uso di tende le cui dimensioni impediscono la libera circolazione degli acquirenti. E' altresì vietata la vendita a chiamata con qualsiasi mezzo, grida esagerate o altri richiami chiassosi o molesti.

ARTICOLO 25

RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NELLE FIERE

Le procedure di rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere sono disciplinate dall'articolo 13 della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20. La durata della concessione del posteggio è uguale a quella della fiera.

Qualora per una stessa fiera giungessero più istanze, il comune provvederà a redigere una graduatoria degli aventi diritto, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
- c) attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata dal competente Servizio dell'U.S.L.;
- d) attestazione dell'avvenuto collocamento in mobilità da aziende in crisi;
- e) ordine cronologico di spedizione.

ARTICOLO 26

REVOCA DELLA ASSEGNAZIONE DELL'AREA

Per motivi di pubblico interesse, il comune può revocare l'assegnazione dell'area, senza alcun onere o rischio per il comune stesso.

In tal caso la revoca è disposta senza oneri per il Comune e con diritto dell'operatore ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, se possibile economicamente equivalente salvo nel caso di spostamento di fiere o mercato.

ARTICOLO 27

CALENDARIO-ORARIO

La fiera si svolgerà secondo il calendario-orario della manifestazione a cui si riferisce stabilito volta per volta con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 28

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA. TERMINI

Le domande di partecipazione alla fiera, in bollo competente, devono essere indirizzate al Sindaco e presentate al comune esclusivamente con lettera raccomandata A/R, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera. Il termine è perentorio. Si considerano inviate in tempo utile tutte quelle consegnate all'ufficio postale accettante, entro detto termine.

La graduatoria degli ammessi è affissa all'albo pretorio del comune almeno 10 giorni prima di quelle previsto per l'inizio della fiera fino all'inizio della fiera stessa. Alla istanza devono essere allegati i titoli atti a giustificare eventuali priorità nell'assegnazione, nonché copia dell'autorizzazione posseduta.

CAPITOLO XI
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
ARTICOLO 29
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

In occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti.

CAPITOLO XII
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
ARTICOLO 30

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è possibile sull'intero territorio comunale. Per motivi di viabilità stradale e di circolazione interna e di arredo urbano si ritiene opportuno vietare tale forma nella Piazza Duc e in Via E. Chanoux, Via Tollen, Piazza Passerin d'Entreves e Piazza Volontari del Sangue.

Per i motivi igienico-sanitari il commercio itinerante di prodotti alimentari non in recipienti sigillati, fermo restando il rispetto delle norme sulle attrezzature e sui mezzi adibiti alla vendita e sulla necessità di allacciamento idrico ed elettrico in relazione ai prodotti posti in vendita, non potrà avvenire con sosta in aree non asfaltate o non dotate di pavimentazione impermeabile, o comunque in prossimità di fonti di polverosità (scavi, cantieri, ecc.) o di esalazioni dannose agli alimenti esposti o tali da impartire odori sgradevoli; i mezzi non potranno sostare in prossimità di servizi igienici e di eventuali depositi di rifiuti.

I commercianti itineranti devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio.

Il sindaco ha facoltà di stabilire ulteriori divieti che di volta in volta si rendessero necessari in occasioni di fiere di carattere occasionali.

CAPITOLO XIII
NORME SANITARIE E NETTEZZA URBANA
ARTICOLO 31
DISPOSIZIONI GENERALI

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari sia di somministrazione di alimenti e bevande.

ARTICOLO 32
VENDITA DI GENERI ALIMENTARI

Nel mercato è proibito uccidere, spennare il pollame e sviscerare polli e conigli; è vietato indossare grembiuli insanguinati alla vista del pubblico.

La vendita di polli, conigli e di ogni altro tipo di carne allo stato fresco deve essere fatta su banchi attrezzati con piani di marmo, acciaio inossidabile o altro materiale lavabile, con vetrine di protezione verso il pubblico, possibilmente refrigerate e la merce esposta protetta da reti, veli antimosche e vetri scorrevoli.

I banchi di vendita di generi ittici oltre ad essere refrigerati devono avere il piano di marmo o materiale lavabile inclinato e provvisto di fori per il gocciolamento dell'acqua che non dovrà comunque avvenire sul suolo pubblico; la merce deve essere protetta da reti o veli antimosche.

Tutti i commercianti di alimenti devono munire, a proprie spese, i banchi sul fronte vendita delle opportune protezioni, in modo che l'utenza non possa toccare la merce esposta.

Tali disposizioni sono valide anche per gli autobanchi e per tutte le occasioni di commercio su aree pubbliche.

ARTICOLO 33
OPERAZIONI DI PULIZIA

I venditori abituali o occasionali devono mantenere pulito il suolo nella parte sottostante al banco e nell'area di posteggio sia durante l'occupazione sia all'atto della rimozione del banco stesso.

I rifiuti di qualsiasi genere devono essere posti in recipienti adatti, collocati dietro o sotto i banchi.

Alla rimozione del banco sarà cura di ogni commerciante riporre i rifiuti in appositi sacchi di polietilene. I sacchi dovranno essere chiusi e depositati negli appositi raccoglitori. I cartoni e le cassette dovranno essere impacchettati, legati e depositati accanto ai contenitori. I posti di vendita dovranno sempre essere tenuti puliti sia anteriormente sia posteriormente e nella parte sottostante del banco. Al di fuori delle operazioni di vendita i banchi devono essere liberi da merci, da ingombri o da oggetti di qualsiasi natura. Per consentire le operazioni di pulizia svolte dall'Amministrazione Comunale, l'area mercatale deve essere sgombra così come previsto dall'art. 9 del presente Regolamento.

CAPITOLO XIV
RISCOSSIONI DEI DIRITTI DI POSTEGGIO
ARTICOLO 34
SPOSTAMENTO DEL MERCATO

L'eventuale spostamento del mercato o parte di esso, come da articolo 3 del presente regolamento, non pregiudica la riscossione dei diritti di occupazione né interrompe o modifica il corso dell'abbonamento che si intende stipulato per uno spazio generico purché di uguali dimensioni.

ARTICOLO 35
VENDITORI OCCASIONALI

Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovuto dai venditori occasionali sarà riscosso giornalmente dagli Agenti di Polizia locale mediante versamento del denaro nelle mani degli stessi.

I bollettari di riscossione saranno sottoposti ad opportuni controlli da parte del civico Ufficio Ragioneria.

Il mancato pagamento di cui all'articolo precedente darà luogo all'espulsione immediata dal mercato fatte salve le procedure per la riscossione coattiva del canone evaso e delle somme accessorie dovute in conseguenza della condotta illegittima dell'evasore.

CAPITOLO XV
SANZIONI
ARTICOLO 36
DISPOSIZIONI GENERALI

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applicheranno a carico dei trasgressori, le sanzioni previste dall'articolo 29 del decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 oltre che dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPITOLO XVI
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 37
FURTI ED INCENDI

L'amministrazione comunale non risponde dei furti ed incendi che si verificano nel mercato.

ARTICOLO 38
GRADUATORIA SPUNTA

La mancata partecipazione alle operazioni dell'assegnazione dei posti vacanti (spunta) per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dalla Legge. L'aggiornamento della graduatoria dell'assegnazione dei posti vacanti con l'azzeramento delle presenze è effettuato entro il 31 dicembre, sulla base delle mancate presenze nel triennio precedente.

CAPITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1	Prescrizioni generali	2
CAPITOLO II	ZONE DI MERCATO E LIMITI DI OCCUPAZIONE	
Articolo 2	Modalità di svolgimento commercio su area pubblica	3
Articolo 3	Istituzione, spostamento e soppressione dei mercati	6
Articolo 4	Posteggio e relative dimensioni	7
CAPITOLO III	AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE	
Articolo 5	Rilascio autorizzazioni amministrative	9
Articolo 6	Revoca del posteggio	10
Articolo 7	Migliorie	10
CAPITOLO IV	VIABILITÀ	
Articolo 8	Area destinata alla sosta dei veicoli	11
CAPITOLO V	ORARI	
Articolo 9	Orario di vendita	11
CAPITOLO VI	ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	
Articolo 10	Disciplina generale	13
PARAGRAFO 1	Venditori abituali	
Articolo 11	Definizione	13
Articolo 12	Criteri di priorità	13
Articolo 13	Riassegnazione dei posteggi: graduatoria	13
PARAGRAFO 2	Venditori occasionali	
Articolo 14	Definizione	14
Articolo 15	Assegnazione giornaliera dei posti vacanti	14
CAPITOLO VII	DISCIPLINA DELLE VENDITE	
Articolo 16	Ammissione alle zone di mercato per la vendita	15
Articolo 17	Obblighi a carico del commerciante	15
Articolo 18	Divieto per i commercianti	15
Articolo 19	Disposizioni finali	16
CAPITOLO VIII	PRODUTTORI AGRICOLI	
Articolo 20	Ammissione alle zone di mercato per la vendita	17
Articolo 21	Obblighi a carico del commerciante	17
CAPITOLO IX	DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO	
Articolo 22	Casi di decadenza	18
CAPITOLO X	FIERE	
Articolo 23	Aree di svolgimento delle fiere	19
Articolo 24	Posteggio e relative dimensioni	19
Articolo 25	Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere	22

Articolo 26	Revoca della assegnazione dell'area	22
Articolo 27	Calendario-orario	22
Articolo 28	Pubblicazione della graduatoria. Termini	22
<hr/>		
CAPITOLO XI	AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	
Articolo 29	Autorizzazioni temporanee	23
<hr/>		
CAPITOLO XII	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	
Articolo 30	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	24
<hr/>		
CAPITOLO XIII	NORME SANITARIE E NETTEZZA URBANA	
Articolo 31	Disposizioni generali	25
Articolo 32	Vendita di generi alimentari	25
Articolo 33	Operazioni di pulizia	25
<hr/>		
CAPITOLO XIV	RISCOSSIONI DEI DIRITTI DI POSTEGGIO	
Articolo 34	Spostamento del mercato	26
Articolo 35	Venditori occasionali	26
<hr/>		
CAPITOLO XV	SANZIONI	
Articolo 36	Disposizioni generali	27
<hr/>		
CAPITOLO XVI	DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 37	Furti ed incendi	28
Articolo 38	Graduatoria Spunta	28